VERBALE ASSEMBLEA DEL 21.11.2017

Il giorno giovedì 21.11.2017, alle ore 16,30, presso la sede degli Istituti Riuniti di Assistenza "S.Giovanni Battista", in piazza Garibaldi 2 di Chieti, sede dell'ASP 1 CHIETI a seguito di convocazione si sono riuniti i sottoelencati membri dell'Assemblea dei portatori d'interesse.

- Stefano Seccia per la Regione Abruzzo (voti 4)
- Vincenzo Sputore per la Provincia di Chieti (voti 3)
- Emiliano Vitale per la Provincia di Chieti (voti 1)
- Luigi Zappacosta per il Comune di Bucchianico (voti 2)
- Ercole Mecomonaco per il Comune di Bucchianico (voti 1) - ASSENTE
- Valeria Liberatore per il Comune di Bomba (voti 4)
- Oscar Nasuti per il Comune di Bomba (voti 3)
- Maria Rosa Maio per il Comune di Castelfrentano (voti 1)
- Vincenzo Giordano per il Comune di Castelfrentano (voti 3)
- Maurizio Costa per il Comune di Chieti (voti 2)
- Chiara Zappalorto per il Comune di Chieti (voti 1)
- Comune di Vasto (voti 1)

Si procede ad accertare la validità della convocazione.

Il presidente, attestata la validità della convocazione, e verificata la presenza pari a voti 25/26 e quindi l'esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Si dà atto della presenza del Commissario Sandra De Thomasis

Preliminarmente la consigliera Maio chiede al presidente se ci sono state risposte da parte della regione in merito a quanto da lei fatto verbalizzare nell'assemblea del 27.07.2017. Il presidente risponde che non c'è stata nessuna risposta. La Maio annuncia la non partecipazione al voto per protesta per la mancata risposta.

Il consigliere Giordano desidera ringraziare la Presidente De Thomassis per il lavoro svolto su Castelfrentano, ritiene giusto criticare quando è necessario e dare atto del

buon lavoro svolto nell'occasione.

Il consigliere Zappacosta rileva il buon lavoro fatto relativamente alla scuola dell'infanzia Roberti di Bucchianico, in particolare per il raggiungimento dell'obiettivo legato al bando vinto per il contrasto alla povertà educativa.

Il consigliere Costa dichiara che, a suo avviso, la seduta non può svolgere i punti all'odg in quanto la delibera di Giunta n° 349 del 29.06.2017 con cui si nominava il Commissario Straordinario non è stata pubblicata sul BURA alla data di oggi e quindi non produce gli effetti.

Continua Costa : "La Giunta nella delibera° 349 del 29.06.2016 mette in evidenza che il commissario precedente non ha adempiuto al compito che gli era stato affidato" inoltre continua Costa " alla fine della delibera individua i compiti della Commissaria tra cui non si individua il compito di adozione dello Statuto".

Il consigliere Seccia : " rileva che l'osservazione di Costa è fuori tema, inconcludente e ostruzionista dalla semplice lettura dell'art 9 della L. 17/2011 si appalesa in maniera evidente il compito dell'assemblea con riferimento all'approvazione dello Statuto con funzioni consultive" in ogni caso tale intervento è altresì fuori il luogo perché l'odierna assemblea è convocata come per legge dal presidente della medesima e non dalla Regione Abruzzo, i quali poteri, del presidente, sono delineati dalla L.17.2011, la quale *ratio*, a ben vedere, delinea una funzione di garanzia e indipendenza dell'odierna assemblea rappresentata e rappresentante dei diversi interessi del territorio. Per cui imputare alla Regione Abruzzo le negligenze di cui sopra oltre che fuori luogo sono lesive delle prerogative fondamentali di un'assemblea dei portatori d'interesse."

Il Consigliere Costa specifica inoltre : " che l'ASP 1 CHIETI non è costituita giuridicamente e la delibera di Giunta N°204/2014 non ha più i suoi effetti a causa di quanto scritto nell'art 6 e perché alla fine della delibera si rinvia un'ulteriore atto giunta per costituire l'ASP "

Il presidente pur rispettando le dichiarazioni del consigliere Costa rileva che non può essere messo in dubbio la costituzione giuridica dell'ASP, vista la molteplicità di atti in cui la Regione stessa attesta la sua esistenza, in particolare la stessa Delibera di Giunta con cui è stata nominata il Commissario Straordinaria chiaramente indica la Delibera di Giunta n° 204/2014 come atto costitutivo dell'ASP.

In quanto all'attività odierna dell'assemblea in merito alla nomina dei revisori vi è una

chiara diffida da parte degli organi regionali di controllo e quindi nulla osta all'indicazione da parte dell'assemblea dei candidati revisori dei conti.

In merito allo Statuto, il presidente rileva che nella delibera di nomina del Commissario il presidente ritiene che pur non indicando la delibera tale compito specifico, esso rientra tra le violazioni di legge che è dato mandato nella delibera n° 349/2017 di sanare da parte del Commissario.

In merito all'esistenza o meno dell'ASP interviene il consigliere Seccia : " il sig. Costa contraddice quanto sostenuto dal Comune di Chieti perché tale ente con il ricorso al TAR ha sostenuto che la nomina dei consiglieri di amministrazione spettasse esclusivamente al medesimo ente territoriale sul presupposto che i 2/3 della ricchezza dell'ASP insistono sul Comune di Chieti."

Il consigliere Costa in merito alla nomina dei revisori che : " che l'art 21 comma della 12 L. 17/2011 dice che la Giunta può nominare transitoriamente i revisori dei conti e quindi visto che l'ASP non è costituita la Regione può da nominare da solo i revisori."

I consiglieri Costa e Vitale abbandonano l'assemblea.

Maio abbandona l'aula.

Il Presidente mette a voto la designazione dei membri del collegio dei revisori dei conti, richiamando anche la nota a firma Agostini del 09.10.2017 prot. 258398/17/DPF014, che sollecitava l'assemblea dei portatori d'interesse a tale designazione.

L'assemblea indica come revisori il dott. Luigi Panaccio e il dott. Marco Calella con una votazione di 18 voti a favore (Seccia, Sputore, Zappacosta, Liberatore, Nasuti, Zappalorto Molino per il Comune di Vasto) e 3 astenuti (Giordano).

In merito allo Statuto l'assemblea esprime parere favorevole all'unanimità dei presenti 21 voti (Seccia, Sputore, Zappacosta, Liberatore, Nasuti, Zappalorto Molino per il Comune di Vasto Giordano)

alle ore 18,44 l'assemblea si chiude.

DGR N.349 DEL 29.06.2017
L.R. 24 GIUGNO 2011 N. 17 (ART. 19, comma 2)

ASP N.1 DELLA PROVINCIA DI CHIETI

ATTO N. 23 DEL 22.11.2017

OGGETTO: APPROVAZIONE STATUTO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

a) la L.N. 8.11.2000, n. 328 recante "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", con l'Art. 10 conferì delega al Governo ad emanare D.Lgs. che disciplinasse "ex novo" le IPAB di cui alla L. 17.7.1890, n. 6972 e successive;

b) in data 01.06.2001 fu promulgato il D.Lgs. 04.05.2001, n. 207 intitolato "*Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'Art. 10 della legge 8 Novembre 2000, n. 328*";

c) con Legge n. 17 del 24.06.2011, in applicazione di quanto previsto dall'art. 10 della Legge nazionale 08.11.2000 n. 328 e dal relativo decreto legislativo attuativo 04.05.2001, n. 207, la Regione Abruzzo ha disposto la trasformazione "*in A.S.P. o persone giuridiche di diritto privato*" di tutte le I.P.A.B. che "*svolgono, direttamente o indirettamente, attività di erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari*";

d) con delibera n. 576 dell'11.08.2011, la Giunta Regionale, sul presupposto che, con l'entrata in vigore della L. R. n. 17/11, si sarebbe avuta "*l'automatica decadenza degli Organi di Amministrazione, monocratici e collegiali, comunque denominati, di tutte le Istituzioni...*" (art. 21, comma 5), "*al fine di assicurare la continuità amministrativa e il regolare espletamento delle attività istituzionali*", ha nominato l'"*Organismo Straordinario*" previsto dall'art. 21, comma 6, al fine della "*provvisoria gestione unificata di tutte le Istituzioni ricomprese nel medesimo territorio provinciale...*";

e) all'esito del procedimento di trasformazione gli enti interessati sono stati trasformati in A.S.P. - Azienda pubblica di Servizi alla Persona - e sono confluiti nell'"*A.S.P. n. 1 della Provincia di Chieti*", costituita con delibera di Giunta Regionale n. 204 del 24.03.2014;

f) la Giunta Regionale Abruzzo (all'esito delle designazioni dell'Assemblea dei portatori di interesse) ha provveduto con successiva deliberazione (n. 937/15) a nominare il CdA, con provvedimento pubblicato su B.U.R.A. Regionale n. 2/16;

g) detta delibera è stata impugnata dal Comune di Chieti per violazione dell'art. 11 comma 2 (*ut supra*) innanzi al T.A.R. Abruzzo sezione di Pescara, che concedeva la sospensiva;

h) la Regione Abruzzo al fine di dare esecuzione al provvedimento di sospensiva con delibera del 17.05.16 n. 318/2016 (della Giunta Regionale) ha provveduto (con riferimento all'ASP n. 1 della Provincia di Chieti) alla nomina dell'Organismo Straordinario, ai sensi dell'art. 21, comma 7, della L.R. n. 17/2011 e s.m.i..;

h) con successiva delibera (DGR 349/17) è stato disposto lo scioglimento dell'Organismo Straordinario con l'insediamento in data 11.08.17 dello scrivente Commissario Straordinario Unico

al quale sono stati attribuiti "*tutti i poteri degli organi di governo dell'ASP*" per la durata di mesi 6 al fine dell'espletamento dell'incarico conferito e specificato in calce alla delibera di nomina (DGR 349/17);

i) visti gli artt. 8 e 9 della Legge Regionale Abruzzo n. 17/11 e s.m.e.i. che individuano nell'Assemblea dei Portatori di interesse la competenza ad emettere parere obbligatorio in ordine allo statuto dell'ASP;

l) preso atto che l'Assemblea dei portatori di interesse dell'ASP n. 1 della Provincia di Chieti ha espresso parere favorevole allo Statuto nella riunione del 21 novembre 2017 all'unanimità dei presenti;

m) richiamato l'art. 8 comma 3 della Legge Regionale Abruzzo n. 17/11 e s.m.e.i.;

APPROVA

lo statuto dell'ASP n. 1 della Provincia di Chieti

DISPONE

la trasmissione alla Regione Abruzzo per i successivi adempimenti previsti dalla legge i seguenti documenti:

1) verbale di insediamento dello scrivente Commissario Straordinario del 11/8/17;

2) verbale dell'Assemblea dei portatori di interesse dell'ASP n. 1 della Provincia di Chieti del 21/11/17 e relativo allegato;

3) statuto dell'ASP n. 1 della Provincia di Chieti;

DICHIARA

1. il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Sandra De Thomasis

ASP n. 1 della provincia di Chieti

STATUTO

ASP nr 1 della provincia di CHIETI

bozza STATUTO

STATUTO

ASP nr.1 della provincia di CHIETI

TITOLO I 2

COSTITUZIONE, ORIGINI, NATURA GIURIDICA, DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE

Articolo 1- Costituzione, denominazione e sede. 2
Articolo 2 – Origini 2
Articolo 3 -Natura giuridica e fonti normative 2

TITOLO II 3

FINALITÀ, PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Articolo 4 - Finalità dell'ASP Chieti e principi degli interventi 3
Articolo 5 - Gestione dei servizi e delle attività 4
Articolo 6 -Ambito territoriale di intervento 4

TITOLO III 5

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E REVISIONE

Articolo 7 - Organi di amministrazione e revisione 5
Articolo 8 - Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione 5

TITOLO IV 7

ASSEMBLEA DEI PORTATORI DI INTERESSE

Articolo 10 - Assemblea dei portatori di interesse 7

TITOLO V 8

ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, CONTABILITA' E CONTROLLO 8

Articolo 11 - Organizzazione e gestione dell'ASP
Articolo 12- Personale dell'ASP 9
Articolo 13 - Patrimonio dell'ASP 9
Articolo 14 - Contabilità dell'ASP 10
Articolo 15 - Controllo e vigilanza sulle Aziende 10
Articolo 16 - Potere sostitutivo 10

Regione Abruzzo Dipartimento per la Salute e il Welfare

TITOLO I

COSTITUZIONE, ORIGINI, NATURA GIURIDICA, DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE

Articolo 1- Costituzione, denominazione e sede.

1.1 - L' Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ASP n. 1 della Provincia di Chieti (di seguito per brevità denominata ASP Chieti) è stata costituita con deliberazione della Giunta regionale n.204 del 24 marzo 2104, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 17 del 30 aprile 2014.

1.2 Al fine di mantenere la propria identità e il legame con la comunità territoriale di riferimento, le strutture organizzative delle IPAB trasformate conservano la stessa denominazione che ne aveva caratterizzato la specifica attività, secondo l'originaria previsione degli scopi statutari, sostituendo l'acronimo IPAB con ASP.

1.3 La sede legale dell'ASP Chieti è a Chieti in via dei Cappuccini nr.2, presso la sede degli "Istituti Riuniti San Giovanni Battista". E' fatta salva la possibilità di modificare, con delibera del Consiglio di Amministrazione (CdA), la sede dell'ASP, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.13 della legge regionale n. 17 del 24- 06-2011.

1.4 L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'ASP è successivamente individuata con appositi provvedimenti del CdA.

Articolo 2 – Origini

L'ASP Chieti trae origine dalla seguenti IPAB:

- Istituti Riuniti "San Giovanni Battista" di Chieti
- Casa di Riposo "Sant'Onofrio" di Vasto
- Conservatorio delle Orfane Civili ed Istituto San Raffaele Arcangelo di Chieti
- Asilo Infantile "G. Roberti" di Bucchianico
- Asilo infantile "A. e R. Caporali" di Castelfrentano
- Asilo infantile "Sofia Spaventa" di Bomba

Articolo 3 -Natura giuridica e fonti normative

3.1 L'ASP è disciplinata dalla legge regionale n. 17 del 24-06-2011 "Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), dai successivi atti regionali e dal presente Statuto.

3.2 L'ASP è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive indicazioni regionali, e non ha fini di lucro.

3.3 L'ASP ispira la propria attività ai principi e i criteri di buon andamento, trasparenza, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio, riservando, in ogni caso, non meno di un terzo delle entrate di parte corrente alla realizzazione delle attività statutarie.

3.4 L'ASP è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati.

TITOLO II

FINALITÀ, PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Articolo 4 - Finalità dell'ASP Chieti e principi degli interventi

4.1 L'ASP Chieti 1 non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini con lo svolgimento delle attività, previste dal presente statuto, di organizzazione, gestione ed erogazione di servizi sociali, socio sanitari, educativi e formativi - anche in forma integrata - rivolti a persone anziane, adulti e minori con particolare attenzione a chi vive in condizioni di bisogno, di disagio, di non autosufficienza o disabilità e a rischio di esclusione sociale.

4.2 L'ASP Chieti 1 pone al centro delle proprie attività il rispetto della dignità delle persone, il miglioramento della qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione, i diritti di cittadinanza promuovendo relazioni positive con soggetti esterni singoli o associati, della solidarietà dei cittadini e favorendo uno sviluppo attivo del ruolo del volontariato e del privato sociale (sia nella gestione che nella progettazione degli interventi) , quali risorse che concorrono al raggiungimento degli obiettivi generali che si prefigge di conseguire.

L'ASP Chieti 1 favorisce il diritto all'educazione dei minori nel rispetto del diritto alla partecipazione alle scelte che li riguardano, riconosce il valore e il ruolo delle famiglie quali ambiti di relazioni significative per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona e favorisce le iniziative di reciprocità e di auto-aiuto, promuove iniziative di mutualità, tese allo sviluppo della solidarietà, della convivenza e dell'integrazione sociale.

In particolare, attraverso il proprio concreto impegno nel territorio si propone, nel rispetto delle proprie finalità e dei principi e dei contenuti dei Piani di Zona e delle Politiche Sociali regionali, di

a) organizzare e gestire:

- servizi socio sanitari e assistenziali, residenziali, semiresidenziali e domiciliari ad anziani, anziani e adulti non autosufficienti e/o con disabilità ;
- asili e scuole;
- case e residenze, assistite e no per persone che vivano condizioni di svantaggio o di emarginazione sociale, compresi alloggio, somministrazione di vitto, indumenti e medicinali, prestazioni assistenziali e curative e le altre prestazioni accessorie;
- residenze per studenti e per turismo sociale;
- aziende agricole, laboratori e di centri di produzione di beni e di servizi strumentali utili per il perseguimento delle proprie finalità;

b) erogare premi e borse di studio a giovani e a persone che vivano condizioni di svantaggio fisico o di emarginazione sociale o di povertà;

c) partecipare, promuovere, organizzare e gestire ricerche, studi, corsi di formazione e d'aggiornamento;

d) promuovere ed organizzare mostre, manifestazioni, convegni e seminari.

4.3 Nel perseguimento delle attività indicate, l'ASP orienta le proprie azioni al servizio della comunità anche promuovendo e intrattenendo rapporti con Enti pubblici, privati operatori economici e organizzazioni del terzo settore, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi e iniziative comuni.

Dipartimento per la Salute e il Welfare - Regione Abruzzo

Articolo 5 - Gestione dei servizi e delle attività

5.1 Per il perseguimento delle proprie finalità l'ASP:

a. Organizza ed eroga i propri servizi e le proprie attività in forma diretta e indiretta secondo un modello organizzativo che assicuri:
- l'ascolto attivo della domanda del singolo e dei gruppi di utenti come punto di riferimento di tutte le scelte;
- adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie;
- la pianificazione e progettazione degli interventi, la valutazione critica dei processi e dei risultati prodotti, come modalità per un agire professionale consapevole;
- la valorizzazione degli operatori e delle équipes, favorendone la crescita e la specializzazione professionale, il decentramento delle responsabilità, l'autonomia operativa e la formazione continua;
- l'integrazione professionale ed operativa fra tutte le figure professionali che interagiscono con l'utente, a salvaguardia dell'unitarietà della persona e dell'organicità e coerenza degli interventi;
- la continuità assistenziale, attraverso tutta la rete dei servizi e nei punti di contatto con altre reti.

b. Richiede l'accreditamento per i servizi e le prestazioni sopra individuate a norma della legislazione regionale vigente.
c. Si consorzia, anche senza creazione di uffici con attività esterna, con altri operatori del settore per il coordinamento delle attività in comune.
d. Può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia della imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa e nel rispetto ed in coerenza con le proprie caratteristiche e natura.
e. Può avvalersi della collaborazione del volontariato e dei soggetti del terzo settore nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
f. Può partecipare a forme sperimentali di gestione di servizi sociali e socio-sanitari secondo le modalità previste dalla legislazione regionale anche in collaborazione con altri Enti pubblici o privati, nel rispetto delle finalità di cui al presente articolo.

5.2 L'ASP Chieti 1 può produrre ed erogare in forma non prevalente rispetto alle attività ed ai servizi indicati al comma 1, gli stessi servizi rivolti a soggetti pubblici non soci e a soggetti privati, ponendo a carico degli stessi l'intero costo del servizio fornito.

5.3 Allo scopo di conservare e migliorare i legami con le comunità locali nel cui interesse vengono erogati i servizi e le attività l'ASP Chieti promuove organismi di partecipazione rivolti a rappresentare gli interessi degli stakeholders e contribuire al controllo e al miglioramento della qualità dei servizi.

Articolo 6 -Ambito territoriale di intervento

6.1 L'ASP Chieti ha come finalità l'organizzazione ed erogazione dei servizi di cui all'articolo 4 nell'ambito territoriale della Provincia di Chieti.
E' tuttavia consentito stipulare convenzioni e prestare attività che comportino lo svolgimento dei servizi anche all'esterno del territorio provinciale, ove tali convenzioni ed attività siano finalizzate ad per una più efficiente erogazione dei servizi mediante organizzazione degli stessi in ambiti territoriali ottimali.

TITOLO III

ORGANI di AMMINISTRAZIONE E di REVISIONE

Articolo 7 - Organi di amministrazione e revisione

7.1 Sono organi della ASP della provincia di Chieti:

a) il Presidente
b) il Consiglio di Amministrazione
c) il Collegio dei Revisori.

7.2 Ai componenti degli Organi, per quanto riguarda i requisiti di nomina, i criteri di rimozione e decadenza, nonché le cause di ineleggibilità e incompatibilità si applicano le diposizioni previste per gli amministratori degli Enti Locali, dal D.Lgs. 267/2000.

In particolare costituiscono incompatibilità con il mandato di componente degli Organi dell'ASP le seguenti funzioni:

a. presidente, assessore, consigliere o dipendente della Regione Abruzzo o di Ente dipendente dalla stessa;
b. presidente, assessore, consigliere o dipendente di una delle Province dell'Abruzzo o di Ente dipendente dalle stesse;
c. sindaco, assessore, consigliere comunale o dipendente del Comune o di Ente dipendente dal Comune ove l'ASP ha sede legale o sedi operative ovvero del Comune partecipante all'ASP stessa;
d. amministratore o dipendente dell'Ente gestore dell'Ambito sociale ricompreso nel territorio dell'ASP stessa;
e. amministratore o dirigente di Enti o Organismi con cui sussistono rapporti economici o di consulenza con l'ASP ovvero di strutture che svolgono attività concorrenziale con la stessa;
f. amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di Enti che ricevono dall'ASP, in via continuativa o periodica, sovvenzioni, contributi o finanziamenti ;
g. coloro che intrattengono rapporti economici o professionali con l'ASP;
h. coloro che si trovano in altre situazioni di conflitto d'interesse con l'ASP.

7.3 I componenti degli Organi dell'ASP non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Articolo 8 - Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione

8.1 Il Consiglio di Amministrazione dell'ASP è composto da tre membri, dei quali:

- uno, con funzioni di Presidente, nominato dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali;
- due designati dall'Assemblea dei rappresentanti dei portatori di interesse, anche al di fuori dei propri componenti.

Gli amministratori dovranno essere dotati di comprovata esperienza nella gestione di strutture sociali ovvero di comprovata esperienza gestionale di enti pubblici o privati nel territorio sul quale insiste l'ASP.

8.2 Qualora il patrimonio dell'ASP sia costituito per almeno i due terzi del suo valore globale da conferimenti di beni patrimoniali da parte di una o più IPAB aventi sede in uno stesso Comune e l'importo delle spese correnti riferite ad attività istituzionali realizzate dalle IPAB medesime risulti non inferiore ai due terzi della spesa totale di parte corrente desunta dall'ultimo consuntivo dell'ASP Chieti o di tutte le Istituzioni riordinate e partecipanti all'ASP, la designazione dei due componenti del Consiglio di Amministrazione di cui alla lettera b) del comma 1, mediante proposta di distinte terne di soggetti in possesso dei requisiti previsti al comma 7 del presente articolo, è riservata esclusivamente ai rappresentanti del Comune medesimo in seno all' Assemblea dei portatori di interesse.

8.3 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni, svolge le funzioni ad esso assegnate dallo Statuto e definisce gli obiettivi, le priorità, i piani, i programmi e le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione dell'ASP finalizzata al conseguimento degli scopi statutari, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, dotandosi di sistemi e strumenti di valutazione e verifica dei risultati.
Provvede, altresì, alla nomina del Direttore e, su proposta di questi, dei dirigenti responsabili delle strutture organizzative, previste quale articolazione funzionale dell'ASP stessa. Alla scadenza della carica, svolge l'ordinaria amministrazione e gli atti improrogabili: fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
Può svolgere attività di straordinaria amministrazione previa autorizzazione della Giunta Regionale.

8.4 Con provvedimento della Giunta Regionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, il Consiglio di Amministrazione è formalmente costituito e ricostituito, alla scadenza quinquennale e al venir meno del numero legale.

8.5 La Giunta Regionale provvede, altresì, alla formale reintegrazione del Consiglio di Amministrazione in caso di sostituzione di membri intervenuta per dimissioni, decesso o scadenza del mandato elettivo che ne ha originato la nomina.

8.6 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione presiede le riunioni dell'organo, ne coordina l'attività ed ha la rappresentanza legale dell'ASP.
In particolare:

a. sovraintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
b. esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza su tutte le attività delle ASP anche mediante l'emanazione di formali direttive al Direttore
c. può essere incaricato, con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, di specifiche deleghe esecutive.

8.7 I componenti del Consiglio di Amministrazione:

a. collaborano con il Presidente nello svolgimento delle funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza su tutte le attività delle ASP
b. possono essere incaricati, per periodi determinati, con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, di specifiche deleghe esecutive.

8.8 Il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza semplice dei propri membri.

Articolo 9 -Revisore unico o Collegio dei Revisori

9.1 Le funzioni di organo di revisione contabile dell'ASP sono svolte da un Revisore Contabile Unico, designato dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali.

9.2 Se la spesa annua di parte corrente dell'ultimo consuntivo dell'ASP o di tutte le Istituzioni trasformate è pari o superiore a tre milioni di euro, le attribuzioni e le funzioni di revisione contabile e dell'ASP sono attribuite ad un Collegio dei Revisori, composto da tre membri dei quali:

a. uno, con funzioni di Presidente, designato dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali
b. due designati dall'Assemblea dei rappresentanti dei portatori di interesse.

9.3 I Revisori Contabili, scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili, esclusivamente per le funzioni di Presidente del collegio stesso o di Revisore unico, ovvero tra gli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti o nell'Albo dei ragionieri, sono nominati con provvedimento del Consiglio di Amministrazione della ASP e durano in carica un triennio, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

9.4 I Revisori contabili hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ASP, esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la deliberazione del conto consuntivo.

9.5 Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandato. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ASP, ne riferisce immediatamente al competente Servizio dell'Assessorato regionale alle Politiche Sociali.

TITOLO IV

ASSEMBLEA DEI PORTATORI DI INTERESSE

Articolo 10 - Assemblea dei portatori di interesse

10.1 Sono membri dell'Assemblea dei portatori di interesse i seguenti soggetti:

- Regione Abruzzo
- Comune di Chieti
- Comune di Bomba
- Comune di Castelfrentano
- Comune di Bucchianico
- Comune di Vasto
- Provincia di Chieti

come stabilito nella deliberazione della Giunta Regionale n. 204 del 24 marzo 2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n.17 del 30 aprile 2014.

10.2. A ciascun membro dell'Assemblea spetta il numero di voti attribuito con deliberazione di Giunta Regionale, nel rispetto delle previsioni dell'art.9 della legge regionale n.17 del 24.06.2011e successive modifiche.

10.3 Per i Comuni e le Province che hanno diritto, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della L.R. n.17 del 24.06.2011 a due membri all'interno dell'Assemblea della Asp, la sommatoria dei voti assegnati è ripartita tra il rappresentante della maggioranza del Consiglio comunale o provinciale, a cui è attribuito la metà più uno dei voti, e il rappresentante della minoranza dell'Organo consiliare.

10.4 Fino a nuova deliberazione di Giunta Regionale, il numero di voti spettanti a ciascun membro dell'Assemblea è determinata secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 24.03.2014, pubblicata sul BURA ordinario n. 17 del 30 aprile 2014.

10.5 L'Assemblea dei portatori di interesse approva, nella prima seduta, il proprio Regolamento di funzionamento ed elegge il proprio Presidente.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, CONTABILITA' E CONTROLLO

Articolo 11 - Organizzazione e gestione dell'ASP

11.1 L'attività amministrativa dell'ASP si conforma ai criteri di efficacia e di speditezza dell'azione amministrativa, di efficienza e di economicità e si svolge nel rispetto del principio di distinzione tra compiti di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati al livello tecnico.

11.2 Nell'ambito della propria autonomia, in relazione alle funzioni svolte in materia socio- assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, il Consiglio di Amministrazione dell'ASP, con apposito Regolamento, organizza l'assetto gestionale funzionale, con possibilità di istituire, per ciascuna area di attività, una distinta struttura, la cui responsabilità, di norma, è affidata ad un dirigente.

11.3 E' attribuita al Direttore la responsabilità dell'intera gestione tecnica, finanziaria e amministrativa dell'ASP, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, di controllo dei procedimenti connessi con la realizzazione di programmi e progetti e dei relativi risultati.

In particolare, il Direttore:

a. predispone i piani di attuazione degli obiettivi e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
b. dirige il personale e strutture gestionali ed operative dell'ASP attraverso il coordinamento di tutti i responsabili dei servizi in cui si articola l'organizzazione dell'ASP
c. coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione del documento programmatico e del bilancio annuale, il bilancio di esercizio e degli stati di attuazione e le relative relazioni sull'attività svolta e i risultati conseguiti.

11.4 L'incarico di Direttore è conferito, per un periodo non superiore a quello della durata in carica del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, ad una persona, scelta anche al di fuori della dotazione organica, in possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale o specialistica nuovi ordinamenti e di specifiche competenze anche professionali ed esperienze gestionali.
Può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, in fase di avvio dell'ASP e fino all'adozione dei regolamenti di organizzazione e contabilità di cui all'art.8 comma 6 della L.R. 17/2011 e la definizione della struttura organizzativa e della pianta organica del personale, l'attribuzione delle relative funzioni a figure professionali esterne munite dei requisiti suddetti.

11.5 Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato di durata determinata, eventualmente rinnovabile, il cui corrispettivo economico, stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'ASP, non può superare il limite massimo fissato dal Regolamento di organizzazione dell'ASP, tenuto conto dei criteri definiti con provvedimento di Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali.

11.6 L'operato del Direttore, per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi programmati, la realizzazione di progetti e il conseguimento dei relativi risultati, è soggetto a verifica, sulla base di strumenti valutativi e di controllo strategico definiti dal Regolamento.

11.7 Il Consiglio di .Amministrazione adotta, nei confronti del Direttore, i provvedimenti conseguenti al risultato negativo della gestione e dell'attività amministrativa e al mancato raggiungimento degli obiettivi. In caso di grave e reiterata inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il

rischio grave di un risultato negativo, il Consiglio di Amministrazione può recedere dal contratto di lavoro instaurato con il Direttore, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.

11.8 Le deliberazioni degli Organi di governo e gli atti n01mativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione sono soggetti a pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio dell'Ente e del Comune sede dell'ASP. Le determinazioni, adottate ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) come modificata dalla legge 1 febbraio 2005, n. 15, sono rese pubbliche secondo quanto previsto nel Regolamento organico dell'ASP.

Articolo 12- Personale dell'ASP

12.1 Il rapporto di lavoro dei dipendenti della ASP ha natura privatistica ed è disciplinato dall'art. 11 del D.Lgs. 207/2001, nonché dalle previsioni normative contenute nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. B. Al personale dipendente delle Aziende si applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto al quale la figura professionale appartiene.

12.2 Con apposito Regolamento, conforme alle linee guida definite con provvedimento della Giunta regionale, le Aziende disciplinano la materia del personale e determinano la dotazione organica delle strutture in cui vengono erogati i servizi, nel rispetto degli standard previsti dalla vigente normativa regionale per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento fatta salva, in ogni caso, la compatibilità con le disponibilità di bilancio.

Articolo 13 - Patrimonio dell'ASP

13.1 Il patrimonio dell'ASP è costituito dall'insieme di tutti i beni mobili, mezzi ed attrezzature e valori mobiliari, degli immobili e delle rendite derivanti da livelli e canoni enfiteutici conferiti dalle Istituzioni in sede di trasformazione, risultanti dagli atti di ricognizione di cui al comma I dell'art. 4, nonché da ogni altro apporto di Enti ed organismi partecipanti all'ASP stessa, ivi compresi tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità e dalle acquisizioni successive compresi gli eventuali e ulteriori conferimenti che vanno iscritti nello stato patrimoniale del bilancio.

13.2 Nell'ambito della propria autonomia, l'ASP esercita la gestione del patrimonio, in conformità alle disposizioni del relativo Regolamento, alle direttive regionali in materia ed alle previsioni dell'art. 13 del D.Lgs. 207/2001, tenuto conto dei seguenti principi:

a. mantenimento del vincolo di destinazione indicato negli Statuti e nelle Tavole di fondazione delle Istituzioni trasformate, esclusivamente per finalità sociali;
b. conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria, con particolare riguardo ai beni di rilevante valore storico e monumentale e di notevole pregio artistico, dei quali va data comunicazione alla competente Soprintendenza;
c. indisponibilità dei beni destina ti prevalentemente allo svolgimento delle attività statutarie ed all'erogazione dei servizi.

13.3. L'ASP è dotata dell'autonomia patrimoniale che consente l'applicabilità dei principi aziendali della funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità della gestione del patrimonio.

13.4. Ha piena disponibilità del patrimonio secondo il regime della proprietà privata fermo restando il disposto dell'art. 830, comma 2, cod. civ. ed in particolare la gestione del patrimonio è vincolata per i beni già destinati in via esclusiva a finalità sociali dagli Statuti o dalle Tavole di Fondazione delle Istituzioni confluite nell'ASP ed è condizionata dall'indisponibilità dei beni che destina, in funzione dell'attitudine degli stessi a perseguire le finalità statutarie, ad un pubblico servizio.

13.5. In via prioritaria, comunque, vige il principio di conservazione dei beni patrimoniali indisponibili per vincolo. di destinazione originario o per dete1111inazione dell'ASP. La gestione dei restanti beni non

direttamente connessi alle finalità è dinamica e diretta dal principio del miglior utilizzo economico per il quale l'ASP predispone annualmente un piano di gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare disponibile.

13.6. L'ASP, unitamente al bilancio annuale di previsione, al fine di incrementare la redditività e la resa economica annua, su conforme parere obbligatorio dell'Assemblea dei rappresentanti dei portatori di interesse, predispone un piano di gestione, valorizzazione, riqualificazione, trasformazione e dismissione del proprio patrimonio disponibile, immobiliare e mobiliare, attuato anche con operazioni a valenza pluriennale, da sottopone ad approvazione della Giunta regionale, pena la nullità.

Articolo 14 - Contabilità dell'ASP

14.1 In materia di contabilità, l'ASP adotta propri Regolamenti sulla base dei criteri generali di gestione economico-finanziaria e patrimoniale nonché le disposizioni di carattere generale contenute nel D.Lgs. 267/2000 *"Testo Unico delle leggi sugli ordinamenti degli Enti Locali"*, coerenti con i principi fissati dal codice civile che, inoltre, prevedono:

a. l'adozione, entro il termine del 31 dicembre, e comunque entro la stessa data prevista per gli 'Enti Locali, del bilancio economico pluriennale di previsione e del bilancio preventivo economico-finanziario annuale relativo all'esercizio successivo;
b. la redazione del conto consuntivo (stato patrimoniale, conto economico generale, nota integrativa di cui all'art. 2427 del codice civile e relazione sull'attività gestionale), con le osservazioni dell'organo di revisione contabile;
c. le modalità di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio;
d. la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
e. l'obbligo di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e di responsabilità;
f. il piano di valorizzazione e miglioramento del patrimonio, di cui al comma 6 dell'art. 13.

14.2 I Regolamenti in materia contabile devono in ogni caso uniformarsi al dettato dell'art. 14 del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

Articolo 15 - Controllo e vigilanza sulle Aziende

15.1. E' attribuito al competente Servizio dell'Assessorato regionale alle Politiche Sociali l'esercizio delle funzioni in materia di vigilanza sugli Organi e sull'amministrazione delle Aziende e di controllo di qualità sui servizi dalle stesse erogati, in riferimento anche all'applicazione degli standard previsti dalla normativa regionale in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento, ai sensi del D.M. 24 maggio 2001, n. 308.

15.2 In relazione alle competenze di cui al comma, il Servizio dell'Assessorato regionale alle Politiche Sociali può disporre, in qualsiasi momento, accertamenti tesi a verificare che:

a. lo svolgimento delle attività sia coerente con i fini statutari;
b. la gestione contabile e amministrativa, attuata secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità, rispetti la previsione dello Statuto e dei Regolamenti;
c. non sussistano situazioni di incompatibilità, ineleggibilità o cointeressenza nell1assetto giuridico e istituzionale, e comunque non si versi in situazioni di organo scaduto o decaduto;
d. di servizi gestiti dall'ASP assicurino la costante erogazione delle prestazioni e la qualità delle stesse, anche attraverso il rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi definiti dalla vigente normativa.

Articolo 16 - Potere sostitutivo

Qualora si ravvisino profili di gravi violazioni di legge, di Statuto, di Regolamento, o di gravi irregolarità contabili e amministrative nella gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ASP, che ne pregiudichino il corretto e regolare funzionamento, nonché di irregolare costituzione o ricostituzione

degli Organi di governo dell'ASP, spetta agli Organi regionali competenti, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 17/2011 e successive modifiche, l'esercizio del potere sostitutivo.

Statuto discusso nell'assemblea del 21/11/2017 da allegare al verbale dell'assemblea ai portatori d'interesse che ha espresso parere favorevole su di esso.

Chieti 21/11/2017

[illegible]

Regione Al... per la Salute e il Welfare